## A proposito del codice etico (16 aprile 2008)

Codice etico? no, grazie: è la stessa risposta ("nuovo statuto? no, grazie" di un articolo del 3 luglio 2007 apparso su questo sito di Ateneofuturo) dopo aver letto i testi - quello dello statuto allora, quello del codice etico oggi. La consultazione per esprimere pareri sul codice etico è stata riservata in primo luogo alle organizzazioni sindacali, al Comitato consultivo tecnico-amministrativo e al Comitato delle Pari Opportuntà, chiamati ad esprimere appunto i rispettivi pareri, lasciando libera iniziativa ai Dipartimenti e alle Facoltà di formulare eventualmente il proprio parere, senza contare la possibilità di intervenire singolarmente nello spazio dibattito di Ateneo, uno spazio per la verità poco frequentato da chi scrive (due o tre nomi) e forse da chi legge . La poca frequentazione dello spazio dibattito, comunque, non coincide con poca autorevolezza, dal momento che anche il Garante dei Diritti dell'Ateneo fiorentino è intervenuto con alcune giuste precisazioni all'interno dello stesso Spazio dibattito (v. su <a href="www.ateneofuturo.it">www.ateneofuturo.it</a> "Garante di Ateneo e bozza del codice etico" del 16 aprile 2008).

Non bisogna certo essere indovini per ritenere che i pareri, sia quelli richiesti, sia quelli spontaneamente pervenuti, avranno ben poco peso, come insegna la cronaca recente, quando le istanze pervenute dai Dipartimenti e dalle Facoltà, interpellati sulla bozza dello statuto, hanno avuto poca incidenza sul testo finale.

E' comunque necessario porsi alcune domande:

- 1) A cosa serve il codice etico? A migliorare, se fatto seriamente e applicato seriamente, la nostra considerazione ed autorevolezza sociale. Ad altro non serve.
- 2) Come procedere? Innanzi tutto bisogna essere credibili su tutti i piani, e cioè nel farlo, nel presentarlo e nell'applicarlo. Firenze è una città arguta, la città dello sberleffo, e quindi l'effetto potrebbe essere controproducente.

A parte queste considerazioni preliminari, il testo della bozza del codice etico risulta, da dir poco, blando ed inefficace, tanto che viene la voglia di chiedersi se esso serva veramente. In particolare ci si deve chiedere cosa significhi la seguente espressione del punto a) dell'art. 4, posta come il primo dei doveri dei destinatari del codice etico:

rendere noto al responsabile della struttura di afferenza situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, riferibili alla propria persona

E se il capo della struttura si trova in conflitto di interesse, a chi dovrà rivolgersi? ma soprattutto, come ci insegna la dinamica dei processi giudiziari, nessuno ha l'obbligo di autodenunciarsi o di dire la verità sulle "colpe" di parenti o amici. Come dovrebbe funzionare allora l'applicazione del codice etico?

Un altro punto della bozza del codice etico risulta addirittura pericoloso, in quanto può trasformarsi in un boomerang per la libertà di espressione. Al punto g) dell'art. 3 si legge:

astenersi da comportamenti che possano risultare lesivi della dignità della struttura universitaria e delle sue funzioni.

Chi stabilirà se una critica rivolta all'Università degli Studi di Firenze può essere lesiva o meno del buon nome dell'Università stessa? Solo il silenzio ed il consenso potranno salvare il buon nome

dell'Ateneo: guai a chi parla!!

Ugualmente ambiguo risulta anche il punto c) dell'art. 3:

astenersi da un uso delle strutture e delle risorse umane e finanziarie dell'Università per finalità che non siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività universitarie.

Questo è un punto davvero complesso e che non può essere lasciato alla "coscienza" del singolo in quanto "destinatario" del codice etico: se infatti, ad esempio, sono istituite convenzioni tra dipartimenti, centri di ricerca e fondazioni, come può il ricercatore dividere i risultati della sua ricerca tra quello che compete all'Università e quello che compete ad esempio ad una fondazione privata? Se esistono appunto delle convenzioni, come si potranno utilizzare strutture e risorse finanziarie senza recare danno all'Ateneo? La questione dei centri di ricerca è infatti un punto nodale, anche perché non è stato ancora approntato il promesso censimento di questi centri (alcuni finanziariamente autonomi, altri dipendenti dai Dipartimenti). Se non sono chiare le normative, come potrà il singolo "denunciare" il suo conflitto di interessi?

Infine l'art. 7 della bozza (Accertamento delle violazioni) introduce una questione di non poco rilievo: infatti è demandato al Garante il compito di "esprimere pareri in ordine ad ogni questione attinente l'applicazione del presente Codice".

Oltre al fatto di dover modificare l'attuale "Regolamento di Ateneo per la disciplina della figura del Garante" (16-9-2002), in quanto bisognerebbe introdurre tra i compiti del Garante anche quello dell'applicazione del Codice etico, questa soluzione risulta per lo meno poco praticabile, perché verrebbe a far ricadere su una sola persona un peso consistente di indagini. Da questo punto di vista sarebbe meglio prevedere una Commissione per il Codice etico, come adottato da altri Atenei.

Si legge inoltre nell'art. 7 della bozza del Codice etico:

La procedura di accertamento si svolge e si conclude secondo le modalità previste dagli art. 7 e 8 del regolamento di Ateneo per la disciplina della figura del Garante.

In particolare l'art. 8 di tale regolamento prevede:

L'amministrazione procederà a rendere note sul sito web dell'Ateneo e sulle altre pubblicazioni della amministrazione universitaria le casistiche esaminate e le soluzioni adottate dal Garante; su richiesta del Garante, il Rettore, nei casi di maggior rilievo, provvede per la pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. In ogni caso dovrà essere omesso ogni riferimento a nomi o circostanze di tempo e di luogo che possano violare il dovere di riservatezza.

Se l'intervento sul sito web e addirittura "la pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale" relativamente alle decisioni del Garante non devono violare "la riservatezza", se ne deduce che questa procedura non avrà nessuna possibilità di scoraggiare eventuali atteggiamenti contrari al codice etico, né tanto meno di impedire che i conflitti di interessi siano fermati.

Inoltre il codice etico dovrebbe prevedere regole diverse per chi ha cariche accademiche. In questo caso infatti il conflitto di interessi è doppiamente grave, in quanto coinvolge l'immagine della persona e quella della istituzione; da ciò l'Università deve essere assolutamente difesa, per salvaguardare la propria immagine.

Da più parti si è affermato: "Il codice non può essere retroattivo". Ma certamente, se si tratta delle persone. E se riguarda l'istituzione? In questo caso è diverso: se infatti però l'Ateneo continua ad essere oggetto, per così dire, di "pesanti critiche" per cose accadute prima del codice etico, sia

attraverso articoli di stampa o addirittura di libri, che cosa possiamo fare per difenderci? E come non ricordare l'antico costume delle dimissioni?

.